

3. Qualora una normativa nazionale faccia dipendere l'affiliazione ad un regime di previdenza sociale dalla condizione che l'interessato sia stato in precedenza affiliato al regime previdenziale nazionale, il regolamento n. 1408/71 non obbliga gli Stati membri ad equiparare i periodi assicurativi maturati in un altro Stato a quelli che devono essere stati anteriormente maturati nel territorio nazionale.

Di conseguenza l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso non impone all'ente previdenziale di uno Stato membro di tener conto dei periodi assicurativi maturati sotto le leggi di un altro Stato membro, qualora il lavoratore non abbia mai versato nel primo Stato membro i contributi legalmente prescritti per acquistare la qualità di assicurato a norma delle leggi di questo Stato membro.

Nel procedimento 70/80,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundessozialgericht di Kassel, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

TAMARA VIGIER

e

BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FÜR ANGESTELLTE, Berlino,

domanda vertente sull'interpretazione della normativa comunitaria vigente in materia di previdenza sociale,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keefe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due e U. Everling, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

L'attrice nella causa principale, sig.ra Tamara Vigier, è nata l'8 luglio 1922 a Jena in Germania. Essa lasciava questo paese nel marzo 1933, all'età di dieci anni.

L'attrice è una persona «perseguitata» ai sensi del § 1 del Bundesentschädigungsgesetz (BEG) (legge federale sugli indennizzi), ed otteneva un indennizzo per il danno subito in materia di istruzione.

La sig.ra Vigier vive e lavora in Francia ed è affiliata al regime francese di previdenza sociale. Il 17 dicembre 1975 essa chiedeva alla convenuta l'autorizzazione a versare contributi volontari retroattivi al regime pensionistico ai sensi del § 10 a, 2° comma, del Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Sozialversicherung (WGSVG) (legge per la disciplina della riparazione delle iniquità nazionalsocialiste nel settore della previdenza sociale).

Il § 10 a del WGSVG recita:

«1. I perseguitati che hanno maturato un periodo assicurativo di almeno 60 mesi e che hanno volontariamente versato, prima dell'inizio della persecuzione, contributi per un periodo minimo di 12 mesi, possono, a domanda ed in deroga al regime di cui al § 1418 della Reichsversicherungsordnung ed al § 140 dell'Angestell-

tenversicherungsgesetz, versare contributi retroattivi per i periodi compresi fra il 1° gennaio 1933 e l'8 maggio 1945 o sino al loro ritorno nel territorio d'applicazione della presente legge, e al più tardi sino al 31 dicembre 1955, se ed in quanto detti periodi non siano anteriori al compimento del 16° anno né posteriori al compimento del 65°, non siano già coperti da contributi o non siano da considerare come periodi sostitutivi, a meno che il periodo di persecuzione sia stato già preso in considerazione, o debba esserlo, in un regime d'assicurazione sociale di diritto pubblico o in un regime di previdenza basato su principi giuridici relativi al pubblico impiego.

2. Il precedente 1° comma si applica per analogia ai perseguitati che hanno maturato un periodo assicurativo minimo di 60 mesi ed ai quali è stato riconosciuto definitivamente o senza possibilità di ricorso un indennizzo in forza del § 116 o del § 118 del Bundesentschädigungsgesetz (legge federale sugli indennizzi), a causa di un danno da essi subito in materia di istruzione ai sensi di questa medesima legge, o per i quali gli atti di persecuzione abbiano avuto inizio entro i 12 mesi successivi alla fine della loro istruzione».

La convenuta respingeva la domanda della Vigier, con la motivazione secondo cui questa non era in possesso dei requisiti posti dal WGSVG per il versamento di contributi retroattivi. Essa sosteneva che il WGSVG si applica solo ai perseguitati che sono assicurati ai sensi del § 1 della suddetta legge, cioè a quelli che hanno versato almeno un contributo (vo-

lontario o obbligatorio) ad un ente previdenziale tedesco. Un assicurato potrebbe essere legittimato a versare contributi volontari retroattivi in forza del § 10 a, 2° comma, del WGSVG solo qualora abbia maturato un periodo assicurativo da prendere in considerazione di 60 mesi.

L'azione giudiziaria della sig.ra Vigier non aveva successo, né in primo grado avanti il Sozialgericht di Berlino, né in appello avanti il Landessozialgericht di Berlino.

Con ricorso per cassazione avante il Bundessozialgericht, l'attrice sostiene, inter alia, che la sentenza impugnata si fonda su un'applicazione errata dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71, recita:

«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato».

A suo avviso, poiché l'allegato V, punto C, n. 8, lett. b), del regolamento n. 1408/71 non contiene alcuna riserva, il principio della parità di trattamento di cui all'art. 3 del regolamento n. 1408/71 implica che tutte le persone che facciano parte della collettività dei beneficiari del sistema di previdenza sociale di uno Stato membro sono contemporaneamente membri della collettività tedesca dei beneficiari della previdenza sociale.

Con ordinanza 19 dicembre 1979, il Bundessozialgericht ha sospeso il procedimento ed invitato la Corte a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

1. Se l'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, ai cui termini il regolamento si applica a legislazioni relative a «settori di sicurezza sociale», vada interpretato nel senso che sia compresa nel campo di applicazione del regolamento anche la facoltà di contribuzione retroattiva prevista dalla legge per la disciplina della riparazione delle iniquità nazionalsocialiste nel settore della previdenza sociale (Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Sozialversicherung (WGSVG), del 22 dicembre 1970, nel testo modificato del 27 giugno 1977 (BGBl 1970, pag. 1846 e BGBl 1977 I, pag. 1040), in quanto i perseguitati siano da considerare lavoratori ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

Se, nel caso di soluzione affermativa, tale particolare diritto di contribuzione retroattiva appartenga ad un regime di prestazioni che, ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, escluda l'applicazione del regolamento stesso.

2. Per il caso dell'applicabilità del regolamento n. 1408/71: se l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71, comprenda il periodo di assicurazione di 60 mesi, richiesto dal § 10 a del WGSVG, anche in quanto da ciò derivi la qualità di assicurato (e quindi di perseguitato) ai sensi del § 1, 1° comma, del WGSVG.

Il Bundessozialgericht si basa sulle seguenti considerazioni:

1. Esso ritiene dubbia la questione del se il sistema per la riparazione delle iniquità nazionalsocialiste nel settore della previdenza sociale tedesca sia compreso nel campo d'applicazione del regolamento CEE n. 1408/71, come definito nel suo art. 4, nn. 1 e 4.

Il WGSVG, che costituisce una normativa speciale per una determinata categoria di persone, è volto alla «riparazione di iniquità nazionalsocialiste nel settore della previdenza sociale». Dato il suo scopo, tale legge risponde ad un interesse nazionale che non rientra nella sfera del Trattato CEE.

2. Esso esprime dubbi sulla questione del se le disposizioni del WGSVG non rientrino fra i regimi speciali ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, espressamente esclusi dal campo di applicazione materiale di tale regolamento.

Per contro, le disposizioni del WGSVG disciplinano rapporti giuridici connessi con i tipi di prestazioni indicati nell'art. 4, n. 1, del regolamento CEE.

3. Supposto che il regolamento n. 1408/71 si applichi anche nell'ambito del WGSVG, in particolare del suo § 10 a, è dubbio che l'art. 9, n. 2, del suddetto regolamento consenta di sostituire pure l'intero periodo assicurativo anteriore di 60 mesi, ivi compresa la contribuzione necessaria, ai sensi del § 1, 1° comma, del WGSVG, per l'acquisizione della qualità di assicurato, con contributi al regime pensionistico versati in altri Stati membri della CEE.

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte l'8 aprile 1980.

Giusta l'art. 20 del protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la sig.ra Tamara Vigier, con gli avvocati Hamerschmit e Orthmann, del foro di Colonia, la Bundesversicherungsanstalt für

Angestellte, rappresentata dal sig. Michaelis, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. N. Koch, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La sig.ra Vigier assume che le disposizioni del WGSVG non possono far parte dei regimi speciali di cui all'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71. Esse fanno invece parte integrante della legislazione tedesca in materia di previdenza sociale. Di conseguenza l'art. 9, n. 2, del suddetto regolamento va applicato al § 10 a, 2° comma, del WGSVG.

I dubbi espressi dal Bundessozialgericht sulla questione del se, tenuto conto della lettera e dello spirito del WGSVG, il sistema di riparazione delle iniquità nazionalsocialiste nel settore della previdenza sociale tedesca sia compreso nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, sono infondati. Mentre l'indennizzo delle iniquità nazionalsocialiste è di competenza, sul piano federale, del ministero delle finanze, le questioni relative alla riparazione delle iniquità nazionalsocialiste nel settore della previdenza sociale sono di competenza del ministero federale del lavoro e dell'organizzazione sociale. Inoltre, le norme relative alle riparazioni nel settore della previdenza sociale si prefiggono la stessa finalità del regolamento n. 1408/71, cioè il miglioramento della situazione sul piano previdenziale con l'eliminazione degli inconvenienti risultanti dalla scelta del luogo di residenza nell'ambito della CEE.

Secondo la sig.ra Vigier, l'ostacolo principale per una decisione positiva è stato il dubbio del Bundessozialgericht sulla questione del se, oltre ai periodi assicurativi che attribuiscono il diritto a prestazioni, l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71 riguarda pure i periodi assicurativi anteriori, che fanno sorgere i rapporti fra i regimi previdenziali e l'assicurato, e quindi lo status di persona assicurata. L'interessata osserva che l'art. 9, n. 2, non va interpretato in maniera restrittiva, nel senso ch'esso non si applica ad un contributo senza il quale non esisterebbe affatto lo status di assicurato: secondo la regola fondamentale vigente per il diritto internazionale in materia d'interpretazione, si deve presumere che le parole usate abbiano il significato che esse esprimono (words are presumed to mean what they say).

Dovrebbero quindi sussistere gravi motivi per giustificare una deroga da questa regola e per spiegare perché si debba adottare un'interpretazione restrittiva, nel senso cioè che il contributo che attribuisce lo status di assicurato non può esser sostituito da un versamento corrispondente in uno Stato membro. Ora, motivi del genere non risultano. Al contrario, una siffatta interpretazione restrittiva dell'art. 9, n. 2, comporterebbe gli inconvenienti, già menzionati, che il regolamento n. 1408/71 mira per l'appunto ad evitare, e violerebbe il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 3 del regolamento n. 1408/71.

Infine, la sig.ra Vigier richiama l'attenzione della Corte sulle conseguenze di una interpretazione restrittiva dell'art. 9, n. 2. Il mancato versamento in Germania del contributo necessario per acquisire il diritto di versare contributi volontari retroattivi al regime pensionistico era stato causato dalla persecuzione, i cui effetti sarebbero perpetuati con l'impedire il versamento retroattivo.

Richiamandosi allo spirito della legislazione tedesca di cui trattasi nella presente causa ed onde evitare la perpetuazione delle conseguenze del regime nazionalsocialista, la sig.ra Vigier fa presente che il periodo assicurativo di 60 mesi, necessario per acquistare il diritto a versare contributi retroattivi, compreso l'unico contributo che è necessario per attribuire la qualità di assicurato, può essere compiuto anche mediante corrispondenti contributi versati in altri Stati membri.

La *Bundesversicherungsanstalt für Angestellte* osserva che le disposizioni del WGSVG vanno considerate come una legislazione ai sensi dell'art. 1, lett. j, del regolamento n. 1408/71, giacché modificano od integrano fra l'altro talune disposizioni della Reichsversicherungsordnung (legislazione del Reich sulle assicurazioni sociali), dell'Angestelltenversicherungsgesetz (legge sull'assicurazione degli impiegati privati) e del Reichsknappschaftsgesetz (legge del Reich sull'assicurazione invalidità-vecchiaia dei minatori). Orbene, secondo la dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dette leggi rientrano nell'ambito d'applicazione *ratione materiae* del regolamento n. 1408/71.

Le norme del WGSVG offrono agli interessati dei diritti che sono indipendenti da qualsiasi valutazione discrezionale della loro situazione personale e della loro indigenza. Trattasi quindi di norme giuridiche che rientrano nel settore della previdenza sociale ai sensi dell'art. 51 del Trattato e dell'art. 1, lett. j, del regolamento n. 1408/71. Dette norme riguardano solo una parte degli assicurati sociali tedeschi, e cioè quelli che, in quanto perseguitati dal nazionalsocialismo, hanno subito danni in materia previdenziale. Tuttavia, questa limitazione del

campo d'applicazione non impedisce che il WGSVG venga annoverato fra le leggi generali di previdenza sociale, giacché non è inconsueto nella prassi legislativa tedesca che le norme riguardanti solo una determinata categoria di assicurati vengano riunite in una legge speciale.

Il WGSVG dispone che il rapporto dei perseguitati dal nazionalsocialismo con l'assicurazione pensioni tedesca deriva dal versamento di un contributo ad un ente pensionistico tedesco. Relativamente a questa condizione, che riguarda lo status di perseguitato, né l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71, né qualsiasi altra norma del diritto comunitario opera un'assimilazione dei periodi assicurativi o di residenza negli Stati membri ai contributi tedeschi. La Bundesversicherungsanstalt osserva che il diritto comunitario in materia di previdenza sociale non esercita in linea di principio alcuna influenza sulla situazione giuridica generale che uno Stato membro riconosce a determinate categorie di persone nell'ambito d'applicazione della legislazione nazionale. La convenuta nella causa principale condivide, di conseguenza, l'opinione espressa dal Bundessozialgericht, secondo cui l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71 va interpretato in maniera restrittiva, nel senso che i suoi effetti non si estendono ad un contributo che attribuisce la qualità di assicurato.

La Commissione osserva che la possibilità di applicare il regolamento n. 1408/71 alla pretesa che l'attrice nella causa principale fa valere in base al § 10 a, 2° comma, del WGSVG dipende non soltanto dall'ambito d'applicazione ratione materiae del regolamento, ma anche dai requisiti personali per la sua applicazione. L'attrice dovrebbe essere un «lavoratore» ai sensi dell'art. 2, n. 1, e dell'art. 1, lett. a), del suddetto regolamento. Se-

condo l'art. 1, lett. a), la qualità di lavoratore dell'attrice dipende dalla sua qualità di assicurato nell'ambito di un regime di previdenza sociale. I requisiti per l'affiliazione dipendono dalle norme nazionali di ciascuno Stato membro (causa 110/79, Coonan). La causa principale riguarda l'applicabilità del regolamento ad una pretesa basata sulla legislazione tedesca; la qualità di lavoratore dell'attrice va quindi valutata dal punto di vista del diritto tedesco in materia di previdenza sociale. In mancanza di affiliazione al regime tedesco di previdenza sociale, l'attrice non è quindi, ai fini dell'eventuale applicazione delle disposizioni interne del diritto tedesco, un lavoratore ai sensi del regolamento.

Certamente, si può ritenere che l'attrice, ai fini dell'applicazione della legislazione francese sulle assicurazioni sociali, vada considerata come lavoratore ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento. Detta qualità di lavoratore è cionondimeno irrilevante per il diritto interno di un altro Stato membro in cui l'attrice non ha mai lavorato.

La Commissione osserva che le prestazioni in forza del WGSVG vanno considerate come prestazioni di previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 1408/71.

Il WGSVG conferisce agli assicurati che abbiano subito un danno a causa della persecuzione nazionalsocialista in materia di assicurazioni infortuni ed in materia di assicurazione invalidità-vecchiaia, un diritto a riparazione. A tal fine detta legge autorizza, nel settore dell'assicurazione invalidità-vecchiaia contemplata dalla legge, l'assicurazione continuata ed il versamento di contributi retroattivi per

i perseguitati. La riparazione in forza del WGSVG consiste quindi nel dare agli interessati la possibilità di acquistare diritti a prestazioni ch'essi non hanno potuto acquistare in passato a motivo della persecuzione. Dette prestazioni sostitutive s'inseriscono, come parti integranti di una prestazione pensionistica nel sistema generale delle prestazioni previdenziali. Il WGSVG integra le norme giuridiche vigenti con norme speciali. Esso costituisce parte integrante della legislazione tedesca in materia di previdenza sociale e conferisce ai beneficiari una situazione giuridica definita in via legislativa e indipendente da qualsiasi valutazione discrezionale dello stato personale di indigenza e delle circostanze concrete. Una generale impossibilità di applicare il regolamento non può nemmeno desumersi dall'art. 4, n. 4, di quest'ultimo, in quanto le norme del WGSVG non riguardano né l'assistenza sociale, né quella medica, né un regime di prestazioni a favore delle vittime della guerra, né un regime speciale dei pubblici impiegati o del personale assimilato. Il WGSVG rientra quindi nell'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento n. 1408/71. Tuttavia si potrebbe obiettare che il diritto di versare dei contributi retroattivi conferito dal WGSVG non riguarda il lavoratore nella sua qualità di assicurato, bensì nella sua qualità di perseguitato, e che i principi della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità non si possono trasporre nel settore del regime nazionale della riparazione.

La decisione dipende quindi esclusivamente dalla questione del se il diritto di versare contributi retroattivi ai sensi del WGSVG riguardi una prestazione di previdenza sociale, benché l'obiettivo perseguito sia la riparazione a favore dei perseguitati. La Commissione risolve detta questione in senso affermativo, in quanto il diritto di versare contributi retroattivi ai sensi del WGSVG è strettamente legato al regime pensionistico con-

templato dalla legge, in ragione delle condizioni cui esso è subordinato, del suo contenuto e delle sue conseguenze giuridiche. Certamente, trattasi di una riparazione, ma essa si limita al settore dell'assicurazione invalidità-vecchiaia contemplata dalla legge, alle persone che sono affiliate a detta assicurazione ed alla sostituzione delle possibilità perdute o mancate di acquistare diritti a pensione.

La funzione dell'art. 9, n. 2, si limita al cumulo dei periodi assicurativi; detta norma non consente di attribuire la qualità di assicurato.

L'art. 51, lett. a), del Trattato CEE obbliga il legislatore ad istituire un sistema che consenta di garantire ai lavoratori migranti ed ai loro aventi causa, per l'acquisto ed il mantenimento del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali.

La qualità di assicurato è la *conditio sine qua non* per l'applicazione del regolamento; il suo acquisto dipende dalle norme interne degli Stati membri; essa non può acquistarsi con l'assimilazione dei periodi assicurativi maturati in altri Stati membri a periodi assicurativi compiuti all'interno. L'accesso all'assicurazione sociale viene conferito solo dal diritto interno dello Stato membro competente (causa 266/78, Brunori, Racc. 1979, pag. 2705, e causa 110/79, Coonan, Racc. 1980, pag. 1445).

In conclusione, la Commissione propone di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:

- 1) L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71 va applicato alla facoltà di contribuzione retroattiva contemplata dalla legge per la disciplina della riparazione delle iniquità nazionalsocialiste nel settore della previdenza sociale, del 22 agosto 1949, nel testo

modificato del 27 giugno 1977, se ed in quanto i perseguitati siano da considerare lavoratori ai sensi dell'art. 1, lett. a), del suddetto regolamento. L'affiliazione ad un regime di previdenza sociale della Repubblica federale di Germania è determinante in proposito.

- 2) Il diritto di contribuzione retroattiva in forza del WGSVG non rientra in un regime di prestazioni ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, e cioè tale da escludere l'applicazione del regolamento stesso.
- 3) L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71 comprende il periodo di assicurazione di 60 mesi, richiesto dal § 10 a del WGSVG solo se ed in

quanto da ciò non derivi la qualità di assicurato, ai sensi del § 1, 1° comma, della stessa legge.

III — La fase orale del procedimento

La sig.ra Tamara Vigier, con l'avv. I. Hammerschmid, del foro di Colonia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. N. Koch, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 18 novembre 1980:

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 dicembre 1980.

In diritto

- 1 Con ordinanza 19 dicembre 1979, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 1980, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2).
- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite fra la sig.ra Tamara Vigier, attrice nella causa principale, nata in Germania nel 1922, ma attualmente residente in Francia e cittadina francese, e la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, ente federale di previdenza sociale, convenuta nella causa principale.
- 3 L'attrice nella causa principale lasciava la Germania nel 1933 all'età di 10 anni. Essa è una «perseguitata» nel senso del § 1 del Bundesentschädigungsgesetz (legge federale sugli indennizzi), ed otteneva per questo motivo un indennizzo per il danno subito in materia di istruzione. Essa lavora in Francia ed è affiliata al regime francese di previdenza sociale.

- 4 Il § 10 a del Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Sozialversicherung (WGSVG) consente ai perseguitati che hanno maturato un periodo assicurativo minimo di 60 mesi ed ai quali è stato attribuito in via definitiva o senza possibilità di impugnazione un indennizzo, in forza del § 116 o del § 118 del Bundesentschädigungsgesetz, a causa del danno da essi subito in materia di istruzione, di versare, a determinate condizioni, contributi retroattivi per taluni periodi, in ogni caso anteriori al 31 dicembre 1955.
- 5 Il § 1, 1° comma, di detta legge dispone che questa si applica agli assicurati che hanno la qualità di perseguitati ai sensi del Bundesentschädigungsgesetz ed ai quali la persecuzione ha procurato un danno in materia di assicurazioni sociali.
- 6 Dall'ordinanza di rinvio risulta che, per avere la qualità di assicurato secondo detta disposizione, l'interessato deve aver versato almeno un contributo al competente ente tedesco.
- 7 Invocando il summenzionato § 10 a, la sig.ra Vigier chiedeva, nel dicembre 1975, alla convenuta nella causa principale l'autorizzazione a versare contributi volontari retroattivi al regime pensionistico. Tale domanda veniva respinta con la motivazione che la Vigier, non avendo la qualità di assicurato, non era in possesso dei requisiti posti dal WGSVG per il versamento dei contributi retroattivi.
- 8 Dopo la reiezione della domanda proposta al Sozialgericht di Berlino e dell'appello interposto dinanzi al Landessozialgericht di Berlino, l'attrice nella causa principale adiva per cassazione il Bundessozialgericht. Essa assumeva fra l'altro che la sentenza impugnata si fonda su un'applicazione errata dell'art 9, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 e sosteneva che, in forza di detta norma, i periodi assicurativi da essa maturati in Francia andavano presi in considerazione come se si trattasse di periodi assicurativi maturati sotto la legislazione tedesca.
- 9 Stando così le cose, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
1. Se l'art. 4, n. 1, del regolamento CEE n. 1408/71, ai cui termini il regolamento si applica a legislazioni relative a «settori di sicurezza sociale», vada interpretato nel senso che sia compresa nel campo di applicazione

del regolamento anche la facoltà di contribuzione retroattiva prevista dalla legge per la disciplina della riparazione delle iniquità nazionalsocialiste nel settore della previdenza sociale — Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Sozialversicherung — (WGSVG), del 22 dicembre 1970, nel testo modificato del 27 giugno 1977 (BGBl 1970, pag. 1846 e BGBl I 1977, pag. 1040), in quanto i perseguitati siano da considerare lavoratori ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

Se, nel caso di soluzione affermativa, tale particolare diritto di contribuzione retroattiva appartenga ad un regime di prestazioni che, ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, escluda l'applicazione del regolamento stesso.

2. Per il caso dell'applicabilità del regolamento n. 1408/71: se l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71, comprenda il periodo di assicurazione di 60 mesi, richiesto dal § 10 a del WGSVG, anche in quanto da ciò derivi la qualità di assicurato (e quindi di perseguitato) ai sensi del § 1, 1° comma, del WGSVG.

Sulla prima questione

10. Nell'ordinanza di rinvio, il Bundessozialgericht esprimeva dubbi circa la questione del se il regime relativo alla riparazione delle iniquità nazionalsocialiste nel settore della previdenza sociale tedesca sia compreso nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 1408/71, e se l'art. 9, n. 2, dello stesso regolamento abbia l'effetto che, per i cittadini degli Stati membri della Comunità, residenti fuori della Repubblica federale di Germania, l'intero periodo anteriore di assicurazione di 60 mesi, a termini del § 10 a del WGSVG, e quindi anche il contributo necessario, a termini del § 1, 1° comma, del WGSVG, per l'acquisto della qualità di assicurato (contributo che, secondo il diritto tedesco, deve essere versato al regime pensionistico nazionale), possa essere sostituito dai contributi versati negli altri Stati membri.
11. Secondo l'ordinanza di rinvio, le norme contenute nel WGSVG disciplinano rapporti giuridici connessi, sì, coi tipi di prestazioni indicati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, ma di cui, data la loro particolare finalità (indennizzo di una determinata categoria di perseguitati), è dubbio se siano da annoverare fra le disposizioni emanate per tali tipi di prestazioni.

- 12 La convenuta nella causa principale ha sostenuto che le disposizioni del WGSVG, dato il loro contenuto normativo sostanziale, vanno considerate come una legislazione ai sensi dell'art. 1, lett. j, del regolamento n. 1408/71, giacché modificano o integrano, fra l'altro, determinate disposizioni della Reichsversicherungsordnung (legislazione del Reich sulla previdenza sociale), dell'Angestelltenversicherungsgesetz (legge sull'assicurazione degli impiegati privati) e del Reichsknappschaftsgesetz (legge del Reich sull'assicurazione invalidità-vecchiaia dei minatori). Orbene, secondo la dichiarazione della Repubblica federale di Germania ai sensi dell'art. 5 del regolamento, dette leggi rientrano nell'ambito d'applicazione materiale di quest'ultimo.
- 13 Inoltre, dal contenuto del WGSVG risulterebbe che detta legge non può rientrare fra le legislazioni relative all'assistenza sociale, né fra i regimi speciali di cui all'art. 4, n. 4, del regolamento. Le norme del WGSVG attribuiscono dei diritti agli interessati — che siano in possesso dei requisiti contemplati dalla legge — indipendentemente da qualsiasi valutazione discrezionale della situazione personale e della loro indigenza. Si tratterebbe, quindi, di norme che rientrano nella previdenza sociale ai sensi dell'art. 51 del Trattato CEE e dell'art. 1, lett. j, del regolamento n. 1408/71.
- 14 La Corte ritiene che questa tesi sia esatta. Dal fascicolo risulta che, pur presentandosi come una legge speciale, il WGSVG non ha tuttavia lo scopo di istituire un regime autonomo di riparazione. Le sue disposizioni sono semplicemente norme che integrano o modificano le disposizioni generali in materia di previdenza sociale.
- 15 Benché il WGSVG non sia menzionato nella dichiarazione emessa dalla Repubblica federale di Germania ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71 (legislazioni e regimi di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, cui il regolamento si applica), questa circostanza non è decisiva. Il fatto che nella dichiarazione emessa da uno Stato membro non si parli di una data normativa nazionale non implica che detta normativa non possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento.
- 16 Una normativa come quella stabilita dal WGSVG, la quale faccia parte delle disposizioni di uno Stato membro relative alla previdenza sociale dei lavoratori e che non contenga alcuna valutazione discrezionale della situazione personale e dell'indigenza dell'interessato, rientra nel campo di applicazione del regolamento del Consiglio n. 1408/71, e non ne è esclusa in forza dell'art. 4, n. 4, del regolamento stesso.

Sulla seconda questione

- 17 L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71 dispone che, se la legislazione di uno Stato membro subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi assicurativi, i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione del primo Stato.
- 18 Dall'ordinanza di rinvio risulta che la normativa di cui trattasi si applica solo agli assicurati che sono perseguitati ai sensi del Bundesentschädigungsgesetz, nonché ai loro superstiti, e che per avere la qualità di assicurato l'interessato deve aver versato almeno un contributo in qualità di lavoratore ad un ente tedesco di previdenza sociale.
- 19 Dalla giurisprudenza della Corte, ed in particolare dalla sentenza 24 aprile 1980 (causa 110/79, Coonan, Racc. 1980, pag. 1445) risulta che qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l'affiliazione ad un regime di previdenza sociale o ad un ramo particolare di tale regime alla condizione che l'interessato sia stato in precedenza affiliato al regime previdenziale nazionale, il regolamento n. 1408/71 non obbliga detto Stato ad equiparare i periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro a quelli che avrebbero dovuto essere stati maturati in precedenza nel territorio nazionale.
- 20 Di conseguenza, la seconda questione sollevata dal giudice a quo dev'essere risolta dichiarando che l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso non impone all'ente previdenziale di uno Stato membro di tener conto dei periodi assicurativi maturati sotto le leggi di un altro Stato membro, qualora il lavoratore non abbia mai versato nel primo Stato membro i contributi legalmente prescritti per acquistare la qualità di assicurato a norma delle leggi di questo Stato membro.

Sulle spese

- 21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottoposte dal Bundessozialgericht con ordinanza 19 dicembre 1980, dichiara:

- 1° Una normativa come quella stabilita dal WGSVG, la quale faccia parte delle disposizioni di uno Stato membro relative alla previdenza sociale dei lavoratori e che non contenga alcuna valutazione discrezionale della situazione personale o dell'indigenza dell'interessato, rientra nel campo di applicazione del regolamento del Consiglio n. 1408/71, e non ne è esclusa in forza dell'art. 4, n. 4, del regolamento stesso.**
- 2° L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 1408/71, va interpretato nel senso che esso non impone all'ente previdenziale di uno Stato membro di tener conto dei periodi assicurativi maturati sotto le leggi di un altro Stato membro qualora il lavoratore non abbia mai versato nel primo Stato membro i contributi legalmente prescritti per acquistare la qualità di assicurato a norma delle leggi di questo Stato membro.**

Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Koopmans O'Keeffe

Bosco

Touffait

Due

Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 gennaio 1981.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

J. Mertens de Wilmars